



COMUNE DI MOTTOLA

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE
SCOLASTICHE DI
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOTTOLA



Approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 45 del 30.07.2026



LO SPORT È **COMUNITÀ, EDUCAZIONE, BENESSERE.**

“REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE SCOLASTICHE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOTTOLA”

ARTICOLO 1 - PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

1. Il Comune di Mottola in applicazione dell'articolo 33 della Costituzione, riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme;
2. Il Comune di Mottola ha tra le sue finalità, quindi, la promozione dello sport e dei suoi valori, quale strumento diffuso di forte socializzazione e accrescimento della qualità della vita, di inclusione sociale e di pari opportunità, oltre che elemento fondamentale per la salute e l'educazione dell'individuo.
3. Il Comune di Mottola promuove l'attività fisico-motoria e la pratica sportiva quali momenti formativi ed occasioni di incontro e di espressione della persona, assicurando l'accesso agli impianti comunali e collabora con le associazioni, le società sportive e gli istituti scolastici per garantire l'educazione motoria in ogni fascia d'età.
4. Il Comune di Mottola favorisce l'attività giovanile, l'aggregazione sportiva e l'integrazione dei cittadini, l'accesso alla pratica sportiva da parte di tutti senza distinzione di genere, di abilità, di condizione sociale.
5. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 della Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 e s.m.i., l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.
6. Il Comune assolve a tutte le funzioni previste dalla Legge Regionale n. 33 del 4 dicembre 2006 "Norme per lo sviluppo dello sport per tutti".

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - per “*Comune*”, il Comune di Mottola;
 - per “*impianto sportivo*”, la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto;
 - per “*impianti sportivi scolastici*”, gli impianti afferenti ad istituzioni scolastiche e destinati in via prioritaria all'attività curricolare della scuola. Nelle fasce orarie non utilizzati nell'attività scolastica sono utilizzabili per l'attività sportiva della collettività;
 - per “*attività sportiva*”, la pratica di una o più discipline sportive svolte a livello agonistico, formativo, amatoriale, ricreativo e rieducativo;
 - per “*concessione in uso*”, l'atto con il quale il Comune concede l'utilizzo di uno spazio all'interno di un impianto sportivo comunale per lo svolgimento delle attività nello stesso previste; rientrano in tale tipologia anche gli spazi delle palestre scolastiche in orario extra scolastico;

ARTICOLO 3 – INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

1. Gli impianti sportivi comunali sono beni di proprietà comunale destinati a un pubblico servizio e assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, del Codice civile.
2. Alla data di adozione del presente regolamento gli impianti sportivi comunali sono i seguenti:
 - A. PALAZZETTO DELLO SPORT situato presso contrada Specchia;
 - B. STADIO COMUNALE “A. CHIAPPARA” situato presso contrada Specchia;
 - C. CAMPI DA TENNIS situato presso contrada Specchia;

- D. Palestra della scuola primaria “San Giovanni Bosco”;
 - E. Palestra della scuola primaria “don Lorenzo Milani”;
 - F. Palestra della scuola media “A. Manzoni”;
3. Gli impianti sportivi realizzati successivamente all’entrata in vigore del presente Regolamento si intenderanno automaticamente integrati nel sopra esposto elenco.

ARTICOLO 4 – DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO

1. Ai fini del presente regolamento, nonché per l’individuazione delle tariffe di utilizzo degli spazi, le attività dilettantistiche, agonistiche e professionistiche svolte presso gli impianti sportivi comunali sono classificabili in:
- L’attività agonistica svolta mediante allenamenti, campionati, tornei, gare, manifestazioni sportive ufficiali;
 - L’attività sportiva amatoriale o non agonistica;
 - L’attività di avviamento allo sport destinata a soggetti giovani preadolescenti e adolescenti;
 - L’attività sportiva per le scuole;
 - L’attività motoria a favore degli anziani e dei disabili.
 - L’ utilizzo delle palestre di cui al precedente comma 1 è autorizzato in via prioritaria per lo svolgimento dell’attività sportiva.
2. In deroga, l’Amministrazione comunale può dare precedenza a iniziative ed eventi sportivi, manifestazioni, incontri, eventi, meeting culturali e sociali, promossi o patrocinati dalla stessa. In tal caso l’Amministrazione comunale comunica con congruo anticipo le date di svolgimento e delle iniziative programmate.

ARTICOLO 5 – QUADRO DELLE COMPETENZE

1. Le competenze in materia di impianti sportivi sono disciplinate dalla normativa nazionale. A scopo meramente ricognitivo, fatte salve in ogni caso le successive modifiche e integrazioni da parte di fonti di rango superiore alla presente:

- a. il Consiglio Comunale ha poteri generali di indirizzo, programmazione e controllo per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini e delle attività sportive e motorie;
- b. la Giunta Comunale determina le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi ed i canoni di gestione, elabora atti di indirizzo e definisce criteri per l’affidamento di impianti sportivi a terzi o per la gestione diretta degli stessi;
- c. i Responsabili dei Settori, secondo le rispettive competenze:
 - ❖ provvedono alla programmazione dell'uso degli impianti sportivi, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento, dal Consiglio e dalla Giunta Comunali;
 - ❖ rilasciano le concessioni dell’uso di impianti sportivi o parti di essi gestiti in forma diretta;
 - ❖ curano gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità e sicurezza degli impianti sportivi;
 - ❖ verificano il rispetto, da parte degli utilizzatori, della normativa vigente;
 - ❖ esercitano ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio e dalla Giunta Comunali

ARTICOLO 6 – DESTINATARI DEL’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del Decreto Legislativo n. 38 del 28/02/2021, come modificato dall'art. 1, comma 2 della legge n. 53 del 2026, *"Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti anche ai fini dello svolgimento delle sedute di allenamento e delle gare ufficiali."*
2. L'assegnazione degli spazi sportivi per lo svolgimento di attività sportive e attività ludico-motorie ricreative e sociali nelle palestre identificate all'articolo 3, comma 1, deve avvenire, in via preferenziale e secondo l'ordine di priorità sotto indicato, a favore di:

a) soggetti iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 39 del 28/02/2021 ("tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6, comma I, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa);

b) soggetti del cosiddetto "Terzo settore" (associazioni ricreative, sportive, cooperative sociali imprese sociali, associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato, ONG, ONLUS ecc.) che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero, che dimostrino capacità operativa adeguata all'attività da realizzare;

c) istituzioni scolastiche;

d) associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici; e) singoli cittadini residenti o aggregati in squadre occasionali;

e solo in via residuale a soggetti associativi e/o soggetti privati che, per finalità statutarie e struttura societaria, in riferimento all'attività sportiva praticata, diano garanzia di coerenza con l'attività istituzionale dell'ente in materia di promozione dello sport.

3. I soggetti di cui al comma precedente, aventi sede e/o residenti all'interno del territorio comunale da almeno 2 anni dalla data di presentazione delle istanze di assegnazione in uso, hanno preminenza alla fruizione degli impianti sportivi comunali rispetto a coloro che, in ordine di successiva priorità:

a) vi risiedono da meno tempo;

b) risiedono al di fuori del Comune di Mottola

ARTICOLO 7 – CONCESSIONI IN USO

1. Il Settore competente provvede all'assegnazione in uso di tutti gli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Ente per le attività di promozione e di avviamento alla pratica sportiva, per le sedute di allenamento, per lo svolgimento di campionati minori, di gare e di manifestazioni, a seguito di pubblicazione di apposito Avviso pubblico, valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi.
2. L'uso degli impianti rientranti nella Tipologia D-E-F di cui al precedente articolo 3, è riservato alle scuole nelle fasce orarie curricolari ed extra-curricolari, orientativamente fino alle ore 16.00. Pertanto, al di fuori di tali orari, e in qualunque altro periodo di sospensione delle attività didattiche o nel periodo estivo, gli impianti scolastici possono essere destinati "ad attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile".

3. L'assegnazione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nell'atto autorizzatorio. Con tale provvedimento, l'assegnatario assume, nei giorni e nelle ore concessi, la responsabilità civile, nonché quella penale ove, nell'ambito delle attività esercitate, si verificassero situazioni illecite, con ciò esonerando l'Amministrazione concedente da ogni conseguente pregiudizio o danno.

ARTICOLO 8 – MODALITA' PER LE ASSEGNAZIONI IN USO

1. Nell'assegnare annualmente gli spazi e le fasce orarie, il Settore competente, verificata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi, seguendo i seguenti principi:
 - a) garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini ed il suo massimo utilizzo;
 - b) valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute e lo sviluppo e la coesione sociale;
 - c) favorire le attività a supporto dei soggetti deboli o svantaggiati;
 - d) garantire lo sviluppo delle attività motorie e la promozione dello sport tra i giovani;
 - e) garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori, pur concentrando gli usi nei singoli impianti per evitare inefficienze legate ad un'eccessiva frammentazione;
 - f) privilegiare nell'assegnazione i soggetti aventi sede nel territorio del Comune di Mottola e, in via residuale, le realtà aventi sede nei comuni confinanti e, a seguire, quelli con sede nella Provincia e quindi nella Regione.
2. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, il provvedimento di assegnazione verrà adottato dopo aver valutato complessivamente e comparativamente le seguenti priorità:
 - Società con il maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili;
 - Organizzazione, ovvero partecipazioni a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse regionale, internazionale o nazionale;
 - Società che abbiano nel proprio staff tecnico istruttori in possesso del diploma di laurea in scienze delle Attività Motorie e Sportive o titolo equipollente;
 - Società che pratichino in maniera continuativa attività sportiva per utenti in condizioni di fragilità sociale, con particolare riguardo ad anziani e disabili;
3. Tutte le richieste di assegnazione, se inoltrate correttamente nei termini e secondo le modalità di cui al presente Regolamento e dei relativi successivi Avvisi pubblici, verranno soddisfatte compatibilmente con gli spazi disponibili. Qualora detti spazi, invece, non siano sufficienti, le assegnazioni saranno ridotte in misura proporzionale.
4. Le domande presentate oltre i termini saranno valutate in ordine cronologico, in base alla data di protocollo, e soltanto in presenza di eventuali spazi residuali.

ARTICOLO 9 – MODALITA' DI UTILIZZO

1. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.
2. L'Amministrazione comunale si riserva di controllare la rispondenza tra le assegnazioni effettuate e il loro utilizzo effettivo da parte degli assegnatari nonché il possesso delle certificazioni in materia di attività agonistica, anche con l'ausilio dei concessionari.

3. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di effettuare.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, gli assegnatari dovranno inoltrare, all'Ufficio competente, l'elenco completo dei tesserati regolarmente iscritti e assicurati che dovranno frequentare le singole strutture.
5. È assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione. Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità.
6. A tal fine gli utenti sono tenuti a:
 - a) Sottoscrivere apposita dichiarazione di responsabilità a firma del Presidente/legale Rappresentante;
 - b) Essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali;
 - c) Garantire la presenza di presidi medico-sanitari durante le manifestazioni sportive;
 - d) Assicurare la presenza di personale qualificato in possesso di brevetto per l'uso di defibrillatori di cui dovrà garantirne il possesso ove non disponibile presso l'impianto;
7. In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale;
8. In caso di utilizzo contemporaneo dell'impianto di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime;
9. Un responsabile, nominato dal concessionario, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare al personale dell'Ufficio competente l'eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva.
10. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.
11. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:
 - sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
 - usare calzature non adeguate e/o sporche, in particolare all'interno delle palestre e del palazzetto dello Sport; utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
 - utilizzare impropriamente le chiavi di accesso dell'impianto eventualmente nella propria disponibilità;
 - depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
 - utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
 - svolgere attività diverse da quelle autorizzate.
12. Sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale determinare annualmente una riserva degli spazi sportivi complessivamente disponibili destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, le ore e i giorni a ciò destinati.
13. Il rispetto degli orari e dei giorni di utilizzo sarà rigorosamente controllato da parte dell'Amministrazione Comunale mediante attività svolta direttamente dai dipendenti comunali;

ARTICOLO 10 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. L'ufficio competente calcolerà l'importo dovuto per l'utilizzo dell'impianto richiesto e rilascerà l'autorizzazione previa verifica del pagamento relativo all'importo dovuto.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, gli assegnatari dovranno corrispondere all'Ufficio competente l'intero importo dovuto per l'utilizzo dell'impianto richiesto.
3. L'orario assegnato per la durata della concessione, compreso tra il lunedì e il sabato, è pagato dall'utente indipendentemente dall'effettivo utilizzo degli spazi.
4. L'eventuale utilizzo nella giornata della domenica è pagato a consuntivo sulla base delle ore effettivamente utilizzate.

ARTICOLO 11 – ORARI DI UTILIZZO IMPIANTI

1. Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti dal lunedì al sabato per allenamenti ed attività sportive nonché per eventuali gare di campionato;
2. La domenica e i giorni festivi, di norma, restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni, salvo particolari situazioni che saranno valutate dall'Ufficio competente volta per volta
3. Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.

ARTICOLO 12 – DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI

1. La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta può essere a carattere continuativo (non inferiore a tre mesi ed in conformità con le attività federali) o temporanea.
2. L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente secondo quanto disciplinato dall'art. 10, fino a comunicazione di rinuncia.

ARTICOLO 13 – RINUNCIA

1. La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.
2. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.
3. In caso di rinuncia definitiva gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

ARTICOLO 14 – SOSPENSIONE

1. Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall'Amministrazione Comunale o su richiesta dell'Istituto scolastico cui fa capo l'impianto, per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, giochi sportivi studenteschi, congressi, manifestazioni extra sportive di rilievo etc., quando il comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.
2. Nei casi sopra descritti, l'Amministrazione Comunale provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione ai concessionari e utenti.
3. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e le attività negli stessi venga sospesa a insindacabile giudizio del Servizio Competente. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari interessati né dal Comune;

ARTICOLO 15 – REVOCA

1. A seguito di gravi violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art. 8 nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, il Responsabile dell'Ufficio competente, ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del Concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo.
2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che il concessionario o l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 16 – CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' NON SPORTIVE

1. Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi, ecc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata. Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per attività ricreative e culturali ad associazioni senza scopo di lucro, compatibilmente con l'attività sportiva programmata, previo apposito parere dell'U.T.C..